

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 01/24/2012

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate di Milano 1, ha proposto appello avverso la sentenza n.401/21/09 della Commissione Provinciale di Milano del 04.12.2009 che ha accolto il ricorso di Black oil SpA avverso l'avviso di accertamento n. Omissis relativo all'IRES per l'anno 2004, ravvisando che non ci sia stata violazione della competenza fiscale per l'annualità 2005 : l'accertamento ha ad oggetto una fattura del 2005 emessa nei confronti della società Italiana Petroli SpA per l'importo di € 473.968,88, relativa a premi maturati nell'annualità 2004 e in quella annualità non integralmente computati. Con i motivi l'appellante deduce che il recupero a tassazione dell'importo di euro 74.935,26, relativo al super premio di produzione di esclusiva competenza dell'annualità 2004 è correttamente computato nel provvedimento di accertamento perché lo slittamento della posta nella contabilità dell'annualità successiva non tiene conto del fatto che i premi di produzione si risolvono in una rettifica dei valori di acquisto del carburante.

L'appellata resiste con controdeduzioni ribadendo che la corretta interpretazione dell'art. 109 co 1 TUIR stabilisce che i ricavi, le spese e le altre componenti di cui non è certa l'esistenza o determinabile l'ammontare concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano.

L'appello non è fondato.

Ritiene infatti il collegio che il giudice di prime cure abbia correttamente individuato il principio contabile che regola la fattispecie concreta all'esame che si sostanzia in un dato contabile (superpremio di produzione) incerto nel se e nel quanto fino al momento dell'attribuzione ed in nessun modo ipotizzabile e determinabile con realistici calcoli di previsione.

Ne consegue che deve essere confermata la sentenza di prime cure.

La parte soccombente, di conseguenza, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del grado che si liquidano in complessive euro 2500,00

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Spese liquidate a carico della parte soccombente in € 2500,00 onnicomprensive.